

18.11.2010

A7-0184/ 001-016

EMENDAMENTI 001-016

presentati da Commissione per la pesca

Relazione

João Ferreira

A7-0184/2010

Impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

Proposta di regolamento (COM(2009)0541 – C7-0272/2009 – 2009/0153(COD))

Emendamento 1

Proposta di regolamento - atto modificativo

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato *che istituisce la Comunità* europea, in particolare *l'articolo 37 e l'articolo 299*, paragrafo 2,

visto il trattato *sul funzionamento dell'Unione* europea, in particolare *l'articolo 43*, paragrafo 2,

Motivazione

In linea col parere espresso dalla commissione giuridica ai sensi dell'articolo 37 del regolamento del PE, il relatore ritiene che la base giuridica appropriata sia soltanto l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato in relazione alle linee guida indicative di cui all'articolo 6, alle procedure e ai criteri

minimi per la valutazione del rischio ambientale di cui all'articolo 9, alle condizioni di quarantena di cui all'articolo 15, all'elenco delle specie di cui all'articolo 2, paragrafo 5, come stabilito agli allegati I, II, III e IV, nonché al fine di specificare le condizioni necessarie per aggiungere delle specie all'allegato IV, come previsto all'articolo 24, paragrafo 2. È particolarmente importante che la Commissione proceda alle opportune consultazioni durante il suo lavoro preparatorio, anche a livello di esperti.

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la conformità dell'atto legislativo di base con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri debbono redigere ed aggiornare periodicamente un elenco di impianti di acquacoltura chiusi presenti sul proprio territorio, rispondenti alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 3. L'elenco deve essere pubblicato sul sito web messo a punto a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione.

Emendamento

Gli Stati membri debbono redigere ed aggiornare periodicamente un elenco di impianti di acquacoltura chiusi presenti sul proprio territorio, rispondenti alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 3. ***Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,*** l'elenco deve essere pubblicato sul sito web messo a punto a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione.

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede l'obbligo di pubblicare l'elenco a una data stabilita, ma sarebbe auspicabile, per non dire fondamentale, indicare una scadenza. Il termine di sei mesi proposto dal Consiglio sembra ragionevole.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 3 – punto 3 – frase introduttiva

Testo della Commissione

3. ‘impianto di acquacoltura chiuso’: un impianto

Emendamento

3) ‘impianto di acquacoltura chiuso’: un impianto **situato sulla terraferma**

Motivazione

Per evitare possibili ambiguità al momento dell'applicazione del regolamento, sarebbe opportuno precisare che gli impianti di acquacoltura chiusi saranno considerati tali se, e soltanto se, sono situati sulla terraferma (in conformità della definizione stabilita dal progetto IMPASSE).

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 3 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) in cui l'acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico dotato di un sistema di ricircolo dell'acqua e provvisto di un meccanismo di scarico (o di scarichi) che non è in nessun modo collegato con le acque aperte prima di essere filtrato, pulito e trattato in modo da impedire l'infiltrazione di rifiuti solidi nell'ambiente acquatico e la fuga di esemplari allevati e di specie non bersaglio che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

Emendamento

a) in cui l'acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico dotato di un sistema di ricircolo dell'acqua e provvisto di un meccanismo di scarico (o di scarichi) che non è in nessun modo collegato con le acque aperte prima di essere filtrato **nonché** pulito e trattato in modo da impedire l'infiltrazione di rifiuti solidi nell'ambiente acquatico e la fuga di esemplari allevati e di specie non bersaglio che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

Motivazione

L'aggiunta della congiunzione "nonché" mira a indicare più chiaramente i vari elementi obbligatori del processo di depurazione dell'acqua. Inoltre è in linea col progetto di posizione del Consiglio.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 3 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) che impedisca le perdite **delle aziende di acquacoltura**, dovute a fattori **ambientali** quali inondazioni, predatori (ad esempio uccelli), furti e vandalismo e garantisca un appropriato smaltimento degli organismi morti;

Emendamento

b) che impedisca le perdite **di esemplari allevati o di materiale biologico, compresi i patogeni**, dovute a fattori quali inondazioni – **ragion per cui l'impianto deve essere situato a una distanza di sicurezza dalle acque aperte** – e predatori (ad esempio uccelli) **e che, in misura ragionevole, impedisca le perdite dovute a furti e vandalismo, garantendo nel contempo** un appropriato smaltimento degli organismi morti;

Motivazione

Il testo dovrebbe specificare sia il tipo di perdite che possono verificarsi sia la natura dei fattori che potenzialmente vi contribuiscono. Inoltre, sarebbe estremamente difficile fornire una garanzia del tutto sicura della protezione contro i furti e il vandalismo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

"Le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili della verifica e della supervisione necessarie per accertare che gli impianti di acquacoltura chiusi siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, punto 3, e devono altresì garantire che il trasporto da e per tali impianti si svolga in condizioni atte ad impedire la fuga di specie esotiche e di specie non bersaglio".

Motivazione

Alla semplificazione del processo di introduzione di specie esotiche deve corrispondere, come contropartita, la necessaria supervisione degli impianti da parte delle autorità competenti degli Stati membri in modo da assicurare che si tenga debito conto di tutti i requisiti tecnici proposti dagli specialisti (in particolare, nell'ambito del progetto IMPASSE).

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 14

Testo della Commissione

In caso di introduzioni routinarie, è consentito il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura senza quarantena o rilascio pilota, salvo diversa decisione dell'autorità competente, in casi eccezionali, adottata sulla base di un parere specifico del comitato consultivo. ***Non sono considerati routinari i*** movimenti da un impianto di acquacoltura chiuso ad un impianto di acquacoltura aperto.

Emendamento

In caso di introduzioni routinarie, è consentito il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura senza quarantena o rilascio pilota, salvo diversa decisione dell'autorità competente, in casi eccezionali, adottata sulla base di un parere specifico del comitato consultivo. ***I*** movimenti da un impianto di acquacoltura chiuso ad un impianto di acquacoltura aperto ***sono considerati movimenti routinari o non routinari conformemente alle disposizioni degli articoli 6 e 7.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) – lettera a

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L'articolo 24 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione ha il potere di adottare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 24 bis e alle condizioni stabilite agli articoli 24 ter e 24 quater, modifiche degli allegati I, II, III e IV del presente regolamento al fine di adeguarli al progresso tecnico e scientifico, nonché norme di applicazione delle condizioni

necessarie per l'aggiunta di specie all'allegato IV, come previsto al paragrafo 2.”

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la conformità dell'atto legislativo di base con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) – lettera b

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b) È inserito un nuovo paragrafo che recita:

“1 bis. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.”

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la conformità dell'atto legislativo di base con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) – lettera c

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

c) Il paragrafo 3 è soppresso.

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la conformità dell'atto legislativo di base con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) – lettera d

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 24 – paragrafo 4 – prima frase

Testo della Commissione

Emendamento

d) Al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di aggiungere delle specie all'allegato IV conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1.”

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la conformità dell'atto legislativo di base con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) È inserito il seguente articolo:

“Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi 6 mesi prima della fine del periodo di 5 anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio la revochino in conformità dell'articolo 24 ter.

2. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e

al Consiglio.

3. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater.”

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la conformità dell'atto legislativo di base con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) È inserito il seguente articolo:

“Articolo 24 ter

Revoca dei poteri di delega

1. La delega di poteri di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere in merito all'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione stessa. Essa ha effetto immediato o a partire da una data posteriore in essa indicata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.”

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la conformità dell'atto legislativo di base con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 708/2007

Articolo 24 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quinquies) È inserito il seguente articolo:

“Articolo 24 quater

Opposizione agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica.

Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che si oppone motiva l'opposizione all'atto delegato.”

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la conformità dell'atto legislativo di base con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il **ventesimo** giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

Non si tratta di un caso d'urgenza giustificata.